

Comune di S. Marzano sul Sarno

Prot. N°

10669

Spedita il

Arrivata il

14-07-2017



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. del 14 luglio 2017

16

Oggetto: Divieto assoluto di accensione fuochi di artifici.

IL SINDACO

Considerato che:

- risulta diffusa la consuetudine di celebrare manifestazioni, anche di carattere privato e legate all'ambito personale (matrimoni, compleanni, etc.), sia in area privata che pubblica, con l'accensione di fuochi d'artificio, anche in orari notturni in cui è d'obbligo la quiete;
- detta attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente;
- il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane ed ammalate, reazioni di disagio psichico e fisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative che si possono determinare, non solo verso persone, ma anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore di botti oltre che, generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così a rischio di smarrimento e/o investimento;
- l'utilizzo indiscriminato di tali fuochi, da parte anche di personale non specialistico, risulta essere deleterio per l'ambiente, soprattutto, nei periodi estivi, durante i quali possono risultare fonte di incendi;
- il fenomeno dei fuochi d'artificio supera il limite della tollerabilità nella popolazione residente;

Dato atto che:

- per incolumità pubblica si intende, non solo l'integrità fisica, ma anche psichica della popolazione;
- per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste in essere, finalizzate alla difesa del cittadino nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile ed al fine di migliorare le condizioni di vivibilità, di convivenza civile e la coesione sociale, nonché la tutela dell'integrità del territorio;

Tenuto conto del sussistente pericolo oggettivo, derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi di materiale esplosivo in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito, nonché danni al territorio;

Rilevata, altresì, la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, e così via;

Ritenuto necessario, pertanto, disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell'anno;

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n. 559 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;
- gli artt. 7 bis e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue modificazioni e integrazioni;
- l'allegato c) della legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11;
- il D.P.G.R. n. 484 del 14.06.2002 e n. 387 del 16.03.2003;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- la legge 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"
- la legge 15 luglio 2009 n. 94;

ORDINA

Il divieto di accensione di fuochi d'artificio e simili, sia liberi che soggetti ad autorizzazione, su tutto il territorio comunale.

L'uso di prodotti pirotecnici presenti sul mercato, è consentito, nel rispetto delle norme vigenti, solo previa autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e comunicazione preventiva al Comune.

DISPONE

La pubblicazione, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Salerno, della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di San Marzano sul Sarno, e la massima divulgazione della stessa con gli ordinari mezzi di pubblicizzazione dell'ente.

La trasmissione della presente ordinanza a tutte le Forze di Polizia, che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche con apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l'accertamento della trasgressione.

Gli obblighi e divieti indicati nel dispositivo integrano e modificano quelli previsti dall'ordinanza n. 2 del 15.10.2015, che resta in vigore per le parti non in contrasto con il presente provvedimento.

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti, ove il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dagli artt. 703 c.p. e dall'art. 17, comma 2, del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

L'inosservanza da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà inoltre sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

Qualora a causa dell'inosservanza si provochino danni a persone la licenza verrà revocata.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Salerno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla residenza municipale, li 13 luglio 2017.



Il Sindaco
dott. Cosimo ANNUNZIATA